



# Ministero della Giustizia

## Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Tronto n. 2 – 00198 Roma – Tel. 06 -85271 (218)

Pec: [composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it](mailto:composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it)

*Ufficio II – Ordini Professionali e Pubblici Registri*

**“Occ Verbania - Organismo di Composizione per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento”**  
pec: [occeverbania@recapitopec.it](mailto:occeverbania@recapitopec.it)

**OGGETTO: trasmissione del PDG d’iscrizione dell’ “Occ Verbania - Organismo di Composizione per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento” nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM 202/2014, al numero progressivo 159**

Si trasmette il PDG d’iscrizione dell’ “Occ Verbania - Organismo di Composizione per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento” nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM 202/2014, al numero progressivo 159

Roma 20/03/2018

p. Il Magistrato Delegato  
Adele Verde



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla GU n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento";

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che Il registro è tenuto presso il Ministero della Giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il Direttore Generale della Giustizia Civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

vista la delega conferita dal Direttore Generale alla dott.ssa Adele Verde;

considerato che il Responsabile del Registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.I. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1 del D.I. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

visto l'art. 4, comma 2 del D.I. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore Generale (PDG) in data 15/7/2015, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza del 18/01/2018 (pervenuta a mezzo pec il 22/01/2018), e integrata in data 26/02/2018, con la quale l'avvocato GUARDUCCI Liana, nata a Premosello Chiovenda (NO) il 31/08/1968, in qualità di legale rappresentante dell'associazione costituita, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 202/2014, tra gli ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verbania, denominata "Occ Verbania - Organismo di Composizione per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento", ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4 del D.I. 202/2014 per l'iscrizione nella Sezione A del Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'organismo "Occ Verbania - Organismo di Composizione per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento" con sede legale in Verbania, cap. 28922, Corso Europa n. 45, C.F e P.IVA 02543760033, pec: [occeverbania@recapitopec.it](mailto:occeverbania@recapitopec.it), siti web [www.ordineavvocativerbania.it](http://www.ordineavvocativerbania.it) e [www.odcecc.verbania.it](http://www.odcecc.verbania.it) ;

verificato il possesso, da parte dell'associazione "Occ Verbania - Organismo di Composizione per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento", dei seguenti requisiti:

- individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 4, lett b), del DM 202/2014 nella persona di

Dott.	BUSI	Roberto	Verbania (VB)	04/10/1956
-------	------	---------	---------------	------------

- possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell'art 4 comma 3 lett. c) del D.M. 202/2014;
- regolamento di autodisciplina dell'organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all'art 10 comma 5 del D.M. 202/2014, ai sensi dell'art 4, comma 3, lett. e) del D.M. 202/2014;
- sede legale sita in: Verbania, cap. 28922, Corso Europa n. 45
- sede dell'organismo sita in : in Verbania, cap. 28922, Corso Europa n. 45, pec: [occverbania@recapitopec.it](mailto:occverbania@recapitopec.it) , tel. 0323/503872 , fax 0323/557548

Verificato, inoltre, l'elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all'art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del D.M. 202/2014, nelle persone di:

1.	Avv.	CALDI	FRANCESCA	OMEGNA	07/08/1979
2.	Dott.	DE MARCHI	ALBERTO	ARONA	24/05/1963
3.	Dott.	DERIU	BARBARA	OMEGNA	21/11/1971
4.	Dott.	GAGLIARDI	FRANCO	VERBANIA	24/08/1959
5.	Avv.	GIACOVELLI	GIOVANNI	VERBANIA	04/02/1963
6.	Avv.	MAGGI	FRANCESCO	PREMOSELLO CHIOVENDA	25/10/1972
7.	Avv.	MARCHIONI	ALESSANDRA	OMEGNA	12/12/1970
8.	Avv.	NAZZAROLI	FALIERO	PREMOSELLO CHIOVENDA	16/04/1968
9.	Dott.ssa	PESENTI	STEFANIA	DOMODOSSOLA	13/10/1971
10.	Dott.	PRINO	ANTONIO	PREMOSELLO CHIOVENDA	06/09/1957
11.	Dott.	PRONE	GIORGIO	PREMOSELLO CHIOVENDA	13/04/1964
12.	Dott.	ROMAN	FRANCESCO	VERBANIA	12/05/1964
13.	Avv.	ROVESCALI	ANDREA	VERBANIA	17/10/1974
14.	Dott.	SCRUZZI	ALBERTO	VERBANIA	11/10/1966
15.	Avv.	TRIPODI	ANGELA	PREMOSELLO CHIOVENDA	27/11/1981
16.	Avv.	TROVATELLI	LUIGI	FANO	11/12/1971
17.	Dott.ssa	VENIANI	MARIANGELA	VERBANIA	18/13/1967

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 202/2014;

#### DISPONE

L'iscrizione dell'associazione tra gli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verbania denominata "Occ Verbania - Organismo di Composizione per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento" con sede legale in Verbania, cap. 28922, Corso Europa n. 45, C.F e P.IVA 02543760033, pec: [occverbania@recapitopec.it](mailto:occverbania@recapitopec.it) , siti web [www.ordineavvocativerbania.it](http://www.ordineavvocativerbania.it) e [www.odcec.verbania.it](http://www.odcec.verbania.it) , nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di

composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del DM 202/2014, al numero progressivo 159 .

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 202/2014.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del DM 202/2014.

Roma, 20/03/2018

Il Magistrato Delegato

Adele Verda

